Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)
Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605
*Pec Comune:*demograficotrevi@pec.it

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2025/2027

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della* performance *delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

A V V I S A

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Comune di Trevi nel Lazio costituito in forma monocratica.

L'incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dall'art.1, comma 1, lettera c), punto 2) del D.M. del 7 agosto 2023.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dall'art.1, comma 1, lettera g) del D.M. del 7 agosto 2023

l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) del citato decreto, in esito alle verifiche i cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) incluse Iva e ritenute di legge.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dall'art.1, comma 1, lettera c), punto 2) del D.M. del 7 agosto 2023, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nella fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di 1000 dipendenti; i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000, i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni sino a 50 dipendenti.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dall'art.1, comma 1, lettera c), punto 2) del D.M. del 7 agosto 2023. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/e IDAS compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione al medesimo Portale. La registrazione, compilazione e invio online della domanda devono essere completati entro le ore 12.00 del giorno 15/08/2025 sul portale "inPA". Dopo l'accesso, nella sezione Curriculum occorrerà inserire nelle varie schede proposte tutte le informazioni obbligatorie, oltre a quelle facoltative, concernenti le informazioni personali,

normalmente incluse nel curriculum vitae, quali titoli di studio, esperienze lavorative pregresse e competenze possedute. In occasione della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Avviso nonché di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 come modificato dal DM 7 agosto 2023. La domanda di partecipazione presentata con tale modalità telematica ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non saranno prese in considerazione, comportando pertanto l'esclusione, le domande presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente articolo e/o trasmesse in modalità differente da quella telematica. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".

Le domande dei candidati saranno esaminate dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento il Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Giunta, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

L'OIV è individuato dalla Giunta Comunale con apposito atto e la nomina verrà effettuata con proprio atto dal Sindaco.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.

- Titolare del trattamento: Comune di Trevi nel Lazio, con sede in Trevi nel Lazio, Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - Pec Comune: demograficotrevi@pec.it
- Finalità del trattamento: adozione di tutte le misure di sicurezza e controllo necessarie a garantire la tutela della privacy degli interessati/partecipanti alla selezione.
- Modalità del trattamento: adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti.
- Natura del conferimento: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
- Destinatari di dati personali: Comune di Trevi nel Lazio.
- Periodo di conservazione dei dati: rispettare il principio della "privacy by design e privacy by default" che impone al Titolare del trattamento, da un lato di implementare le misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento, dall'altro di prevedere che per impostazione predefinita vengano trattati solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
- Diritti dell'interessato: fornire agli interessati un'informativa che fornisca tutte le indicazioni sullo specifico trattamento effettuato (come definito dagli artt. 13 e 14 del GDPR) e, quando necessario, permetta agli stessi di esprimere liberamente il loro consenso informato.

- Trasferimento dei dati personali extra SEE: non definiti.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'Avv. Silvio Grazioli, Sindaco e responsabile presso l'Area Amministrativa del Comune di Trevi nel Lazio.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Trevi nel Lazio, 09 luglio 2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Avv. Silvio Grazioli

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm. e ii.)

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	L'art. 14, comma 2 *bis,* prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti. La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.
Durata	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "*La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica*." Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.
Rinnovo	L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che "*La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica*." Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che "*l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:* *a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;* *b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;* *c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti."* La previsione non è soggetta ad eccezioni.
Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che "*I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione*." La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.
Limiti di appartenenza a più OIV	L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che: "*1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.* *2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.* *3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco*." Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della *performance.*
Equilibrio di genere	L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.
Limiti di età	L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della *performance.*